

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 2122/96 della Commissione, del 5 novembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/95 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva 1
- * Regolamento (CE) n. 2123/96 della Commissione, del 5 novembre 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione 2
- * Regolamento (CE) n. 2124/96 della Commissione, del 5 novembre 1996, che fissa e gestisce la componente agricola per alcune merci originarie della Lettonia, risultanti dalla trasformazione di alcuni prodotti agricoli indicati negli allegati del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio 11
- * Regolamento (CE) n. 2125/96 della Commissione, del 5 novembre 1996, che determina, per la campagna 1996, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio 13
- * Regolamento (CE) n. 2126/96 della Commissione, del 5 novembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2543/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva 15
- Regolamento (CE) n. 2127/96 della Commissione, del 5 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

96/634/CE:

- * Decisione della Commissione, del 25 ottobre 1996, che modifica l'elenco delle zone industriali in declino ammissibili all'obiettivo n. 2, quale definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio 19

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2122/96 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1292/95 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 887/96 ⁽⁴⁾, indica le lettere che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/96 ⁽⁶⁾, devono precedere il numero di identificazione apposto sull'imballaggio immediato dell'olio condizionato; che l'elenco delle lettere è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1292/95 della Commissione ⁽⁷⁾; che, per permettere di utilizzare le scorte di etichette già stampate, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1292/95 l'utilizzazione delle lettere in vigore precedentemente è stata ammessa fino al 31 ottobre 1996;

che tale periodo non si è rivelato sufficiente da permettere l'esaurimento delle scorte di etichette; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1292/95 e prorogare il periodo suddetto di sei mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1292/95, la data del «31 ottobre 1996» è sostituita dal «30 aprile 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 16. 5. 1996, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 2123/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolar l'articolo 17, paragrafo 14,considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1222/96⁽⁴⁾, ha stabilito, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni; che occorre adattare quest'ultima per precisare ulteriormente le condizioni richieste per i formaggi che fruiscono di una restituzione; che l'esperienza ha evidenziato la necessità di precisare maggiormente le condizioni relative ai codici del prodotto per i formaggi che fruiscono di una restituzione, in particolare per quanto riguarda il tenore massimo di acqua e il tenore minimo di materie grasse; che tali misure dovrebbero entrare in vigore immediatamente per ridurre il rischio di turbative del mercato risultanti da domande, presentate a fini speculativi, di titoli di esportazione per i prodotti cui si applicano dette condizioni supplementari;considerando che il regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, prevede alcune modifiche per taluni prodotti del codice

NC 0406 a partire dal 1° gennaio 1997; che il regolamento (CE) n. 3846/87 deve essere adattato in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 9 è modificato come segue:

- 1) I dati relativi al codice NC 0406 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato I.
- 2) I dati relativi al codice NC 0406 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato II a partire dal 1° gennaio 1997.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 1, si applica alle domande di titoli presentate a partire dal 15 novembre 1996.

L'articolo 1, punto 2, si applica alle domande di titoli presentate a partire dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
ex 0406	Formaggi e latticini (?):			
ex 0406 10	— Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:			
ex 0406 10 20	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %:			
	— — — Formaggi di siero di latte			0406 10 20 100
	— — — altri:			
	— — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:			
	— — — — — Ricotta salata:			
	— — — — — — fabbricata esclusivamente con latte di pecora	55	45	0406 10 20 230
	— — — — — — altri	55	39	0406 10 20 290
	— — — — — Cottage cheese	60		0406 10 20 300
	— — — — — altri:			
	— — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	— — — — — — — inferiore al 5 %	60		0406 10 20 610
	— — — — — — — uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	60	5	0406 10 20 620
	— — — — — — — uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	57	19	0406 10 20 630
	— — — — — — — altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:			
	— — — — — — — — superiore al 47 % ed inferiore al 52 %	40	39	0406 10 20 640
	— — — — — — — — superiore al 52 % ed inferiore al 62 %	50	39	0406 10 20 650
	— — — — — — — — superiore al 62 %			0406 10 20 660
	— — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 72 %:			
	— — — — — — Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 77 % ed inferiore o uguale all'83 % ed un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	— — — — — — — uguale o superiore al 60 % ed inferiore al 69 %	60	60	0406 10 20 830
	— — — — — — — uguale o superiore al 69 %	59	69	0406 10 20 850
	— — — — — — — altri			0406 10 20 870
	— — — — — — — altri			0406 10 20 900
ex 0406 20	— Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi ⁽¹⁰⁾ :			
ex 0406 20 90	— — altri:			
	— — — Formaggi ottenuti da siero di latte			0406 20 90 100
	— — — altri:			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 %, con un tenore de lattosio inferiore al 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:			
	— — — — — uguale o superiore al 60 % ed inferiore all'80 %	40	34	0406 20 90 913
	— — — — — uguale o superiore al 80 % ed inferiore all'85 %	20	30	0406 20 90 915
	— — — — — uguale o superiore al 85 % ed inferiore al 95 %	15	30	0406 20 90 917
	— — — — — uguale o superiore al 95 %	5	30	0406 20 90 919
	— — — — — altri			0406 20 90 990
ex 0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ⁽¹⁰⁾ :			
	— — altri:			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:			

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
ex 0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 %: — — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca: — — — — — — uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: — — — — — — — inferiore al 20 %	60		0406 30 31 710
	— — — — — — — uguale o superiore al 20 %	60	20	0406 30 31 730
	— — — — — — uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: — — — — — — — inferiore al 20 %	57		0406 30 31 910
	— — — — — — — uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	57	20	0406 30 31 930
	— — — — — — — uguale o superiore al 40 %	57	40	0406 30 31 950
ex 0406 30 39	— — — — superiore al 48 %: — — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca: — — — — — — uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	60	48	0406 30 39 500
	— — — — — — uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	57	48	0406 30 39 700
	— — — — — — uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: — — — — — — — inferiore al 55 %	54	48	0406 30 39 930
	— — — — — — — uguale o superiore al 55 %	54	55	0406 30 39 950
ex 0406 30 90	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	54	79	0406 30 90 000
ex 0406 40	— Formaggi a pasta erborinata:			
ex 0406 40 50	— — Gorgonzola	53	48	0406 40 50 000
ex 0406 40 90	— — altri	50	40	0406 40 90 000
ex 0406 90	— altri formaggi: — — altri: — — — Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell: — — — — altri: — — — — — aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore al 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi: — — — — — — altri:			
ex 0406 90 07	— — — — — — — Emmental	40	45	0406 90 07 000
ex 0406 90 08	— — — — — — — Gruyère, Sbrinz: — — — — — — — Gruyère	38	45	0406 90 08 100
	— — — — — — — Sbrinz			6406 90 08 900
ex 0406 90 09	— — — — — — — Bergkäse, Appenzell: — — — — — — — Bergkäse	38	45	0406 90 09 100
	— — — — — — — Appenzell			0406 90 09 900
	— — — — — — — altri:			
ex 0406 90 12	— — — — — — — Emmental	40	45	0406 90 12 000
ex 0406 90 14	— — — — — — — Gruyère, Sbrinz: — — — — — — — Gruyère	38	45	0406 90 14 100
	— — — — — — — Sbrinz			0406 90 14 900
ex 0406 90 16	— — — — — — — Bergkäse, Appenzell: — — — — — — — Bergkäse	38	45	0406 90 16 100
	— — — — — — — Appenzell			0406 90 16 900
ex 0406 90 21	— — — Cheddar	39	48	0406 90 21 900
ex 0406 90 23	— — — Edam	47	40	0406 90 23 900

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
ex 0406 90 25	— — — Tilsit	47	45	0406 90 25 900
ex 0406 90 27	— — — Butterkäse	52	45	0406 90 27 900
	— — — Feta ⁽³⁾ :			
ex 0406 90 31	— — — — di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra:			
	— — — — — fabbricati esclusivamente con latte di pecora:			
	— — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 72 %	60	39	0406 90 31 119
	— — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 72 %	59	50	0406 90 31 151
ex 0406 90 33	— — — — — altri:			
	— — — — — — fabbricata esclusivamente con latte di pecora e/o di capra:			
	— — — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 72 %	60	39	0406 90 33 119
	— — — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 72 %	59	50	0406 90 33 151
	— — — — — — — altri:			
	— — — — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 72 %	60	39	0406 90 33 919
	— — — — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 72 %:	59	50	0406 90 33 951
ex 0406 90 35	— — — Kefalotyri:			
	— — — — fabbricata esclusivamente con latte di pecora e/o di capra:	38	40	0406 90 35 190
	— — — — — altri	38	40	0406 90 35 990
ex 0406 90 37	— — — Finlandia	40	45	0406 90 37 000
	— — — — — altri:			
	— — — — — — altri:			
	— — — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
	— — — — — — — — inferiore o uguale al 47 %:			
ex 0406 90 61	— — — — — — — Grana padano, Parmigiano reggiano	35	32	0406 90 61 000
ex 0406 90 63	— — — — — — — Fiore sardo, pecorino:			
	— — — — — — — — fabbricato esclusivamente con latte di pecora	35	36	0406 90 63 100
	— — — — — — — — — altri	35	36	0406 90 63 900
ex 0406 90 69	— — — — — — — — — altri:			
	— — — — — — — — — — Formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 69 100
	— — — — — — — — — — — altri	38	30	0406 90 69 910
	— — — — — — — — — — — superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:			
ex 0406 90 73	— — — — — — — — — — — Provolone	47	44	0406 90 73 900
ex 0406 90 75	— — — — — — — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	45	39	0406 90 75 900
ex 0406 90 76	— — — — — — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:			
	— — — — — — — — — — — — aventi tenore, di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 %	55	20	0406 90 76 100
	— — — — — — — — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %	50	45	0406 90 76 300
	— — — — — — — — — — — — — altri	46	55	0406 90 76 500

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
ex 0406 90 78	----- Gouda:			
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 100
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 300
	----- altri	45	55	0406 90 78 500
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italice, Kernham, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 900
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	48	45	0406 90 81 900
ex 0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri:			
	----- fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra	40	39	0406 90 85 910
	----- altri:			
	----- aventi tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale al 40 %	40	39	0406 90 85 991
	----- aventi tenore, in peso, d'acqua superiore al 40 % ed uguale o inferiore al 45 %	45	39	0406 90 85 995
	----- altri			0406 90 85 999
	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 100
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 200
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 300
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 400
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 900
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 52 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 87 100
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 200
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 300
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 400
	----- uguale o superiore al 40 %:			
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 951
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 971
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 972
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 973
	----- Turunmaa, Pohjanpoika, Oltermanni	41	50	0406 90 87 974
	----- altri	47	40	0406 90 87 979
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 100
	----- altri:			
	----- Graddost	42	60	0406 90 88 105
	----- altri:			
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 300

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
ex 0406	Formaggi e latticini (?):			
ex 0406 10	– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:			
ex 0406 10 20	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %:			
	– – – Formaggi di siero di latte			0406 10 20 9100
	– – – altri:			
	– – – – aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:			
	– – – – – Ricotta salata:			
	– – – – – – fabbricata esclusivamente con latte di pecora	55	45	0406 10 20 9230
	– – – – – – altri	55	39	0406 10 20 9290
	– – – – – Cottage cheese	60		0406 10 20 9300
	– – – – – altri:			
	– – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	– – – – – – – inferiore al 5 %	60		0406 10 20 9610
	– – – – – – – uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	60	5	0406 10 20 9620
	– – – – – – – uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	57	19	0406 10 20 9630
	– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:			
	– – – – – – – – superiore al 47 % ed inferiore al 52 %	40	39	0406 10 20 9640
	– – – – – – – – superiore al 52 % ed inferiore al 62 %	50	39	0406 10 20 9650
	– – – – – – – – superiore al 62 %			0406 10 20 9660
	– – – – – – – – aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore 72 %:			
	– – – – – – – – – Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 77 % ed inferiore o uguale all'83 % ed un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	– – – – – – – – – – uguale o superiore al 60 % ed inferiore al 69 %	60	60	0406 10 20 9830
	– – – – – – – – – – uguale o superiore al 69 %	59	69	0406 10 20 9850
	– – – – – – – – – – altri			0406 10 20 9870
	– – – – – – – – – – altri			0406 10 20 9900
ex 0406 20	– Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi ⁽¹⁰⁾ :			
ex 0406 20 90	– – – altri:			
	– – – – Formaggi ottenuti da siero di latte			0406 20 90 9100
	– – – – – altri:			
	– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 %, con un tenore di lattosio inferiore al 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:			
	– – – – – – – uguale o superiore al 60 % ed inferiore all'80 %	40	34	0406 20 90 9913
	– – – – – – – uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'85 %	20	30	0406 20 90 9915
	– – – – – – – uguale o superiore all'85 % ed inferiore al 95 %	15	30	0406 20 90 9917
	– – – – – – – uguale o superiore al 95 %	5	30	0406 20 90 9919
	– – – – – – – – altri			0406 20 90 9990

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
ex 0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ⁽¹⁰⁾ : — — altri:			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:			
ex 0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 % — — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca:			
	— — — — — uguale o superiore al 40 % ed inferiore 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	— — — — — — inferiore al 20 %	60		0406 30 31 9710
	— — — — — — uguale o superiore al 20 %	60	20	0406 30 31 9730
	— — — — — — uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	— — — — — — inferiore al 20 %	57		0406 30 31 9910
	— — — — — — uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	57	20	0406 30 31 9930
	— — — — — — uguale o superiore al 40 %	57	40	0406 30 31 9950
ex 0406 30 39	— — — — superiore al 48 %: — — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca:			
	— — — — — uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	60	48	0406 30 39 9500
	— — — — — uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	57	48	0406 30 39 9700
	— — — — — uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	— — — — — — inferiore al 55 %	54	48	0406 30 39 9930
	— — — — — — uguale o superiore al 55 %	54	55	0406 30 39 9950
ex 0406 30 90	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	54	79	0406 30 90 9000
ex 0406 40	— Formaggi a pasta erborinata:			
ex 0406 40 50	— — Gorgonzola	53	48	0406 40 50 9000
ex 0406 40 90	— — altri	50	40	0406 40 90 9000
ex 0406 90	— altri formaggi: — — altri:			
	— — — Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell:			
	— — — — altri:			
ex 0406 90 13	— — — — — Emmental	40	45	0406 90 13 9000
ex 0406 90 15	— — — — — Gruyère, Sbrinz: — — — — — — Gruyère			
		38	45	0406 90 15 9100
ex 0406 90 17	— — — — — Bergkäse, Appenzell: — — — — — — Bergkäse			
		38	45	0406 90 17 9100
ex 0406 90 21	— — — Cheddar	39	48	0406 90 21 9900
ex 0406 90 23	— — — Edam	47	40	0406 90 23 9900
ex 0406 90 25	— — — Tilsit	47	45	0406 90 25 9900
ex 0406 90 27	— — — Butterkäse — — — Feta ⁽³⁾ :			
ex 0406 90 31	— — — — di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra: — — — — — fabbricati esclusivamente con latte di pecora:			
	— — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 72 %	60	39	0406 90 31 9119
	— — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 72 %	59	50	0406 90 31 9151

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
ex 0406 90 33	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri: — — — — — fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra: — — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 72 % — — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 72 % — — — — — altri: — — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 72 % — — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 72 %: 	60	39	0406 90 33 9119
		59	50	0406 90 33 9151
		60	39	0406 90 33 9919
		59	50	0406 90 33 9951
ex 0406 90 35	<ul style="list-style-type: none"> — — — Kefalotyri: — — — — fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra: — — — — — altri 	38	40	0406 90 35 9190
		38	40	0406 90 35 9990
ex 0406 90 37	<ul style="list-style-type: none"> — — — Finlandia — — — — altri: — — — — — altri: — — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa: — — — — — — — inferiore o uguale al 47 %: 	40	45	0406 90 37 9000
ex 0406 90 61	— — — — — — Grana padano, Parmigiano reggiano	35	32	0406 90 61 9000
ex 0406 90 63	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Fiore sardo, Pecorino: — — — — — — — fabbricato esclusivamente con latte di pecora — — — — — — — altri 	35	36	0406 90 63 9100
		35	36	0406 90 63 9900
ex 0406 90 69	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — altri: — — — — — — — Formaggi ottenuti da siero di latte — — — — — — — altri — — — — — — — superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %: 	38	30	0406 90 69 9100
				0406 90 69 9910
ex 0406 90 73	— — — — — — Provolone	47	44	0406 90 73 9900
ex 0406 90 75	— — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	45	39	0406 90 75 9900
ex 0406 90 76	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø: — — — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 45 % — — — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 % — — — — — — — altri 	55	20	0406 90 76 9100
		50	45	0406 90 76 9300
		46	55	0406 90 76 9500
ex 0406 90 78	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Gouda: — — — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 % — — — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 % — — — — — — — altri 	50	20	0406 90 78 9100
		45	48	0406 90 78 9300
		45	55	0406 90 78 9500
ex 0406 90 79	— — — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900
ex 0406 90 81	— — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	48	45	0406 90 81 9900

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)	
ex 0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri:			
	----- fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra:	40	39	0406 90 85 9910
	----- altri:			
	----- aventi tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale al 40 %	40	39	0406 90 85 9991
	----- aventi tenore, in peso, d'acqua superiore al 40 % ed uguale o inferiore al 45 %	45	39	0406 90 85 9995
ex 0406 90 86	----- altri			0406 90 85 9999
	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300
ex 0406 90 87	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900
	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 87 9100
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400
	----- uguale o superiore al 40 %:			
	----- Idiazábal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951
ex 0406 90 88	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973
	----- Turunmaa, Pohjanpoika, Oltermanni	41	50	0406 90 87 9974
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979
	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:			
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100
----- altri:				
----- Graddost	42	60	0406 90 88 9105	
----- altri:				
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9300	

REGOLAMENTO (CE) N. 2124/96 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 1996

che fissa e gestisce la componente agricola per alcune merci originarie della Lettonia, risultanti dalla trasformazione di alcuni prodotti agricoli indicati negli allegati del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il protocollo n. 2 dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra⁽²⁾ prevede riduzioni della componente agricola per alcune merci indicate nell'allegato I del protocollo entro i limiti quantitativi fissati nell'allegato II del medesimo protocollo;

considerando che le merci dei codici NC 1806 31 00 e 1806 32 10 originarie della Lettonia hanno diritto ad un elemento agricolo ridotto all'importazione nella Comunità; che è opportuno aprire i contingenti;

considerando che le misure previste, dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative al commercio in materia di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, le merci originarie della Lettonia elencate nell'allegato del presente regolamento sono soggette ad una componente agricola

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ridotta entro i limiti dei quantitativi annuali in esso stabiliti.

2. I contingenti indicati nell'allegato del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per taluni merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 2

Nell'allegato III, parte 1 del regolamento (CE) n. 1913/96 della Commissione⁽⁴⁾, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, sono aggiunte le seguenti righe:

•1806 31 00 (*);
1806 32 10 (*)».

Articolo 3

Le riduzioni della componente agricola indicate nell'articolo 1 sono quelle previste dal regolamento (CE) n. 1913/96.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 9. 10. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Dazio applicabile dall'1. 7. 1996	Contingente annuale
09.6507	1806 31 00	0 + EAR max 24,2 % + AD S/Z	55 tonnellate
09.6509	1806 32 10	0 + EAR max 24,2 % + AD S/Z	55 tonnellate

REGOLAMENTO (CE) N. 2125/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1996

che determina, per la campagna 1996, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86⁽⁶⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1995, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente prov-

visorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 8, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/96⁽⁸⁾, l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ECU;

considerando che per certe monete il tasso di conversione agricolo è stato congelato fino al 1° gennaio 1999 con il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1996, si stima la differenza seguente: 113,785 ECU/100 kg.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99.

⁽⁸⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:

- produttori di agnelli pesanti: 18,206 ECU,
- produttori di agnelli leggeri: 14,565 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il secondo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

- produttori di agnelli pesanti: 5,462 ECU/pecora,
- produttori di agnelli leggeri: 4,370 ECU/pecora.

Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è fissato a: 14,565 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il secondo acconto che gli

Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato: 4,370 ECU per capra.

Articolo 4

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il secondo acconto sul premio integrativo per la campagna 1996 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio (¹), è fissato come segue:

- 1,092 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89;
- 1,092 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2126/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2543/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione⁽³⁾ reca modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva; che, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso del primo anno di applicazione, risulta opportuno identificare in modo più preciso i prodotti per i quali è obbligatoria la presentazione di un titolo d'esportazione;

considerando che i titoli d'esportazione richiesti sono rilasciati solo allo scadere di un termine che consenta alla Commissione, ove del caso, di adottare misure specifiche sulla base delle informazioni relative alle domande comunicate dagli Stati membri; che, qualora dette informazioni siano incomplete o errate, la Commissione è impossibilitata ad adottare tali misure; che pertanto, al fine di garantire una corretta gestione del regime, è opportuno limitare il rilascio dei titoli ai quantitativi per i quali le domande sono state debitamente comunicate;

considerando che, per poter determinare esattamente l'importo delle restituzioni relative ai titoli d'esportazione rilasciati, è necessario integrare con i dati riguardanti il tasso della restituzione le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare in merito alle domande di titoli ritirate e ai quantitativi non utilizzati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2543/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti dei codici NC 1509 e 1510 00 è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione.»

2) All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, i titoli sono rilasciati solo per i quantitativi le cui domande sono state comunicate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).»

3) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera c) è completata come segue:

«... come pure gli importi delle relative restituzioni.»

4) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, i quantitativi e gli importi delle restituzioni relativi ai titoli d'esportazione non utilizzati.»

5) Nell'allegato, le parti C e D sono sostituite da quelle riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 33.

ALLEGATO

← Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria ritirata la settimana precedente	Restituzione prefissata	Importo globale delle restituzioni prefissate

— Parte D — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi non utilizzati	Restituzione prefissata	Importo globale delle restituzioni prefissate

REGOLAMENTO (CE) N. 2127/96 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	53,0
	999	53,0
0707 00 35	624	91,4
	999	91,4
0709 90 79	052	88,1
	999	88,1
0805 20 31	204	82,2
	999	82,2
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	50,3
	999	50,3
0805 30 40	052	59,2
	388	66,0
	524	52,6
	528	51,4
	600	53,9
	999	56,6
	999	56,6
0806 10 50	052	89,9
	400	262,8
	999	176,3
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	68,2
	060	56,3
	064	57,5
	400	91,6
	404	78,4
	999	70,4
	999	70,4
0808 20 67	052	69,9
	064	77,7
	999	73,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1996

che modifica l'elenco delle zone industriali in declino ammissibili all'obiettivo n. 2, quale definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio

(96/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che nella decisione 94/169/CE⁽³⁾ è sfuggito un errore materiale riguardante la denominazione di una zona industriale ammissibile all'obiettivo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo elenco delle zone industriali in declino ammissibili all'obiettivo n. 2, compilato in base all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è modificato sostituendo alla denominazione «Am Staden» quella di «Kaninchenberg» nella zona ammissibile della regione di livello NUTS III di Saarbrücken, Stadtverband.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1996.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 24. 3. 1994, pag. 1.